



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata in data 11.11.2015 dalla Società Snam Rete Gas S.p.a. relativa al progetto denominato *"Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti"*, da realizzarsi in Regione Puglia nelle province di Lecce e Brindisi;

PRESO ATTO che con la detta istanza 11.11.2015 la Società Snam Rete Gas S.p.a. ha contestualmente richiesto l'avvio della procedura di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo di cui al DM 161/2012;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 10.11.2015 sui quotidiani *"La Repubblica"*, *"Nuovo Quotidiano della Puglia – Lecce"*, *"Nuovo Quotidiano della Puglia – Brindisi"*; tale annuncio è stato successivamente integrato in data 20.11.2015 con un ulteriore avviso al pubblico su *"Corriere della Sera"*, *"La Gazzetta del Mezzogiorno"*, *"Nuovo Quotidiano della Puglia – Lecce"*, *"Nuovo Quotidiano della Puglia – Brindisi"*;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza di VIA dell'11.11.2015 - comprensiva anche del Piano di utilizzo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 - le integrazioni fornite dalla Società Snam Rete Gas in data 06.06.2016 a fronte della richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota prot. 11758/DVA del 02.05.2016, nonché l'ulteriore documentazione volontaria trasmessa nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa di cui alla succitata richiesta prot. 11758/DVA del 02.05.2016, è apparso in data 01.06.2016 sui quotidiani *"La Repubblica"*, *"La Gazzetta del Mezzogiorno - Brindisi"*, *"Nuovo Quotidiano della Puglia – Lecce"*

PRESO ATTO che:

- in prossimità dell'area interessata dal metanodotto in progetto ricadono, entro un raggio di 5 km ma non attraversati dal tracciato, dieci SIC (Siti di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE – Direttiva Habitat), per i quali sono state redatte le relative valutazioni di incidenza;
- tra i suddetti siti, quelli più prossimi all'opera sono il SIC IT9150033 *"Specchia dall'Alto"*, ad una distanza minima di circa 50 metri e il SIC IT9150030 *"Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone"*, ad una distanza di 100 metri. Gli altri rimangono a distanze superiori ai 600 metri fino ad un massimo di 4,7 km dal tracciato del metanodotto;



PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2263 del 20.12.2016 non ha rilevato interferenze dirette su alcun sito censito ma solo interferenze indirette, non significative, per i due siti più vicini (IT9150033 "Specchia dall'Alto" e IT9150030 "Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone" relativamente ai disturbi temporanei per la produzione di rumore durante la fase di cantiere;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art 24, comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute alcune osservazioni da parte di soggetti pubblici, riportate nel summenzionato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- delle osservazioni pervenute, e delle relative controdeduzioni trasmesse dal proponente in data 01.06.2016, è stato tenuto conto nella formulazione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;


PRESO ATTO che il progetto riguardante la realizzazione del "Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti", è ricompreso tra gli impianti di cui all'allegato II punto 9) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che:

- il progetto prevede la realizzazione di una condotta DN 1400 (56") DP 75 bar che collegherà il punto di approdo del metanodotto denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Comune di Melendugno (LE) alla rete nazionale gas in Comune di Brindisi.. L'opera, di lunghezza pari a circa 55 km, comprende anche la realizzazione dell'impianto di misura ed area trappole nel comune di Melendugno, punto di interconnessione con il detto metanodotto TAP;
- il tracciato dell'opera interessa i Comuni di Melendugno (LE), Vernole (LE), Castri di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce (LE), Surbo (LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR), Brindisi (BR);

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 2263 del 20.12.2016, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 60 pagine, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 18626 del 23.06.2017, costituito da n. 21 pagine, che allegato al presente



provvedimento ne costituisce parte integrante, trasmesso con nota prot. 18629 del 23.06.2017 acquisita al protocollo 14848/DVA del 23.06.2017;

CONSIDERATO che nel suddetto parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali è compreso il parere positivo della ex Soprintendenza Archeologia della Puglia, all'interno del quale sono indicate prescrizioni, inerenti la tutela di eventuali ritrovamenti archeologici in fase di esecuzione dei lavori e che tali prescrizioni vengono ricomprese nella Sezione B dell'art. 1 del presente provvedimento;

ACQUISITA la delibera sfavorevole della Regione Puglia n. 233 del 28.02.2017 trasmessa con nota prot. 3004 del 28.03.2017, costituita da 56 pagine compresi gli allegati, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. n. 0007744/DVA del 31.03.2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, al fine di acquisire eventuali considerazioni e approfondimenti rispetto al parere favorevole già espresso, ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione inviata dalla Società Snam Rete Gas, in data 20.03.2017, in riscontro ad una richiesta di integrazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTA la nota prot. n. 0007918/DVA del 03.04.2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la delibera negativa della Regione Puglia al fine di acquisire le opportune considerazioni/controdeduzioni sulla stessa;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2410 del 26.05.2017, costituito da n. 14 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui confermare il precedente parere favorevole con prescrizioni n. 2263 del 20.12.2016 ed apporta una modifica alla prescrizione n. 1 come riportato all'Art. 1 del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, sulla base del parere n. 2257 del 13 dicembre 2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con determina direttoriale n. 5 del 13 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, è stato approvato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo proveniente dalla realizzazione del progetto denominato *'Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti'*;

PRESO ATTO che:




- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- risultano allo stato acquisiti la summenzionata determina direttoriale n. 5 del 13 gennaio 2017, inerente l'approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed il parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia espresso con nota prot. 16222 del 05.12.2016; è fatta comunque salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione;

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, consente al Consiglio dei Ministri di decidere in merito a questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

TENUTO CONTO che in ragione del contrasto tra il parere positivo n. 2263 del 20.12.2016, così come integrato dal parere n. 2410 del 26.05.2017, espresso sul progetto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello negativo prot. n. 18626 del 23.06.2017, espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la questione è stata rimandata per una complessiva valutazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, a conclusione del proprio esame, nella riunione 07 agosto 2017, ha deliberato di *"condividere, facendola propria, la posizione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla valutazione dell'impatto ambientale relativo al progetto di un metanodotto di - Interconnessione TAP DN 1400 (56") DP 75 bar – proposto da Snam Rete Gas, da realizzare nella Regione Puglia, a condizione che siano rispettate*



le prescrizioni contenute nei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2263 del 20 dicembre 2016 e 2410 del 26 maggio 2017";

RITENUTO pertanto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.08.2017 tiene luogo del mancato concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 7, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;


CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del D.lgs. 152/2006 come sostituito dall'art. 17 del D.lgs. 104 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi delle del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'art. 23, comma 3 del citato D.lgs. 104/2017 prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 17"* si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso di dover provvedere ai sensi dell'articolo 26, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. al rilascio della compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto consistente nella realizzazione del *"Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti"* che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1



Art. 1
Quadro Prescrittivo

Sez. A **Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.**

A.1) La progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto originario proposto e le ottimizzazioni di tracciato presentate nel corso della presente istruttoria, ovvero:

- a) ottimizzazione di tracciato nel Comune di Vernole (LE), progettata per garantire una maggiore distanza di sicurezza dalla base di ogni aerogeneratore all'interno del Parco Eolico di nuova realizzazione e quindi al fine di incrementare il fattore di sicurezza, si prescrive l'approfondimento locale della condotta ottenuta eseguendo la posa mediante l'adozione della tecnologia di scavo trenchless con icro tunnel dal P.K. 3+275 e il P.K. 3+575 (L=300m) e tra il P.K. 3+745 e il P.K. 4.285 (L=540m);
- b) ottimizzazione di tracciato nel comune di Lizzanello, progettata su richiesta espressa dal Comune medesimo per tenere conto del Piano Urbanistico Generale in itinere; la modifica include anche un'ottimizzazione di progetto (Cfr. Tabella 1/B ottimizzazione n.1) che prevede l'adozione di tecnologie di scavo trenchless per superare alcuni tratti di prato/pascolo, nei quali è presente l'Habitat prioritario 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;
- c) ottimizzazioni di progetto (Cfr. tabella 1/B, ottimizzazioni n.2, n.5) consistono nel diverso posizionamento di un punto di linea, e nel conseguente inserimento di un ulteriore punto di intercettazione, in conseguenza della ottimizzazione di tracciato progettata nel comune di Lizzanello.


A.2) *In merito alla sismicità:*

- tenuto conto della lunghezza del tracciato e della sostanziale uniformità delle condizioni topografiche e parzialmente di suolo che si riscontrano lungo esso, come si evince dallo studio sulla risposta sismica locale dell'opera eseguito nel corso della progettazione, il progetto esecutivo dovrà dare precise indicazioni circa le dimensioni ottimali della trincea di scavo e la granulometria del materiale di riempimento;
- la progettazione esecutiva dell'impianto di misura ed area trappole L/R di Melendugno, ubicato in corrispondenza della partenza della condotta in progetto, e dell'impianto terminale di Brindisi, esistente ma da adeguare ed ampliare, ubicato in corrispondenza dell'arrivo della condotta in progetto,



dovrà essere effettuata compatibilmente con le normative tecniche vigenti relative alle costruzioni in zone sismiche;

- A.3) per le aree interessate dal tracciato della condotta in progetto situate in prossimità di forme carsiche, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere condotte opportune indagini geofisiche ad alta definizione e uno studio geologico-strutturale ed idrogeologico al fine di escludere ogni possibile rischio di eventuali crolli di natura carsica in presenza di concause (sismi) e definite in dettaglio le opportune opere di sistemazione idraulica, geomorfologica e idrogeologica;
- A.4) la progettazione esecutiva delle previste opere di sistemazione idraulica, geomorfologica ed idrogeologica dovrà garantire la compatibilità idraulica e geomorfologica degli interventi, in base ai criteri previsti dalla competente Autorità di Bacino della Puglia;
- A.5) con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua, in sede di progettazione esecutiva:
- si dovrà dar corso a quanto previsto dalla Società Proponente nello Studio di compatibilità idrologico-idraulica presentato, e comunque ottemperando alle prescrizioni della competente Autorità di Bacino della Puglia. In particolare, dovrà essere adottata una profondità di posa del metanodotto in progetto rispetto al fondo dell'alveo attuale tale da non interferire con eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica dei canali ed al tempo stesso assicurare la copertura e la stabilità della condotta durante l'intera vita utile dell'opera; La condotta pertanto dovrà avere una copertura minima garantita da 2.5 m a 3.0 m al di sotto dell'alveo attuale in corrispondenza degli attraversamenti, estendendo tale approfondimento oltre le sponde laterali di 15.0 m per i canali Infocaciucci e Foggia di Rau, di 10.0 m per il canale Cillarese, di 7.0 m per i canali Siedi ed Episodico 7 e per il Fiume Grande, di 5.0 m per il canale Episodico 5;
 - dovrà ripristinarsi la configurazione planimetrica ed altimetrica dell'alveo, secondo le caratteristiche geometriche precedenti la realizzazione dell'opera, senza modificare le attuali sezioni di deflusso e le relative aree di pertinenza fluviale;
 - dovranno essere ripristinate le opere di protezione spondale e trasversale eventualmente già esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori nella situazione *ante operam* e comunque in continuità tipologica e funzionale con quelle già realizzate; le nuove opere di difesa idraulica, previa approvazione delle competenti Autorità, dovranno essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle biocenosi fluviali utilizzando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale;




- A.6) dovrà essere realizzato il monitoraggio dei livelli e della qualità della falda, al fine di verificare la sussistenza di interferenze sulla falda acquifera, generate dagli scavi e dalle perforazioni, al fine di definire eventuali ulteriori misure di tutela della falda stessa. I siti di campionamento e i parametri da rilevare dovranno essere concordati con ARPA Puglia. I campionamenti dovranno essere eseguiti prima e durante i lavori e dovranno continuare per almeno un anno dal completamento degli stessi;
- A.7) in sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua e dovranno essere valutati tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase cantiere, e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli;
- A.8) dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per i punti di linea e gli impianti, previsti nel progetto, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistenti e considerando che:
- a) dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;
 - b) compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;
 - c) l'impianto di illuminazione degli impianti dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni della L.R. 15/2005 *Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico* in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'avifauna e in generale ai limitrofi ricettori antropici;
- A.9) dovranno essere definite in dettaglio le modalità operative di pulizia, controllo e collaudo delle condotte, ed in particolare:
- a) le modalità e i luoghi di prelievo e di smaltimento dell'acqua che sarà utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia delle condotte durante la fase di collaudo;
 - b) le modalità per la caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte;



- A.10) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presentate le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e il collaudo idraulico delle condotte;
- A.11) preso atto della modalità prevista dalla Società Proponente per la salvaguardia con espianto trasporto e reimpianto di tutti gli ulivi presenti all'interno della pista di lavoro, e delle misure di mitigazione adottate per la salvaguardia anche della vegetazione e degli habitat naturali esistenti, che portano ad escludere interferenze con esemplari arborei adulti e specie tipiche del paesaggio o autoctone, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto originario proposto e integrazioni presentate nel corso della presente istruttoria, ovvero: per la gestione delle interferenze con gli ulivi si dovrà comunque fare riferimento:
- alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 1417 che aggiorna l'elenco, provvisorio, non definitivo degli ulivi monumentali di cui all'art 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R. 14/2007 così come integrata dalla L. R. n. 12 dell' 11 aprile 2013;
 - alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2013, n. 1576 che approva le linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto degli ulivi monumentali quali indirizzo per la corretta applicazione delle procedure agronomiche previste a seguito dell'applicazione degli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere di monumentalità (Art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali.

A tale riguardo si precisa che:

- la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti dovrà essere dimensionata così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA, ovvero ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 1000 m di percorrenza al fine di ridurre al minimo indispensabile il numero delle piante di ulivo da espiantare;
- tutte le aree di messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espianati durante le attività di cantiere dovranno essere collocate in aree utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di lavoro, così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA;
- le aree di ricollocazione finale all'interno della pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi siti di espianto al fine di mantenere i medesimi sestri d'impianto attuali, così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA;
- per le operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si dovrà attenere alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della L.R. 4/06/2007 n. 14 in analogia al trattamento degli ulivi



monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in riscontro al punto n. 11 della richiesta di integrazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio viene reso prescrittivo;


- per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di SIA e Integrazioni al SIA;

A.12) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Soprintendenza competente, alla Regione Puglia, all'ARPA, alla Provincia di Lecce, alla provincia di Brindisi, ai Comuni interessati;

A.13) in relazione alla grande valenza paesaggistica-ambientale del territorio attraversato dal metanodotto nel territorio della regione Puglia, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto proposto in sede di SIA e Integrazioni al SIA e comunque con azioni tese a proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio, attraverso la ricostruzione di habitat naturali di maggiore importanza, la ricostruzione di elementi e forme del paesaggio rurale naturalizzato (muretti a secco, pagghiare, specchie). Per la definizione di tali interventi, che saranno realizzati a carico della Società Proponente, si dovrà fare ricorso a tecniche innovative di conservazione e rinaturalizzazione, considerando anche le iniziative per la tutela degli habitat e delle specie realizzate nell'ambito del programma LIFE Natura;

A.14) il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo il PMA annesso al SIA e in ottemperanza alle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il PMA dovrà individuare anche tutte le criticità ambientali, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio, e la verifica di minimizzazione dell'impatto e riguarderà le seguenti componenti ambientali: Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Rumore e Paesaggio;

A.15) il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nel SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le



condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;
- della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento, mediante redazione ed adozione di un Piano della Viabilità di cantiere;
- del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- del terreno di scotico proveniente dalla pista di lavoro che deve essere stoccato nell'ambito della stessa pista, lungo una fascia laterale appositamente dedicata, con le modalità riportate nel D.lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nello stesso sito di provenienza nel più breve tempo possibile, per le attività conclusive di ripristino.


Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva e a quella del controllo e della gestione dell'opera;

A.16) per gli attraversamenti fluviali, dovranno adottarsi i seguenti criteri:

- negli attraversamenti fluviali con scavo a cielo aperto si dovrà limitare l'ampiezza della fascia di lavoro a quella strettamente legata alle esigenze di cantiere e effettuare le lavorazioni in periodo di magra e comunque esse non dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- preservare gli esemplari arborei e ricostituire le ripisilve, con fini di qualificazione ambientale, lungo tutti gli attraversamenti fluviali sia maggiori che minori;

A.17) in fase di installazione dei cantieri ed in fase di realizzazione degli scavi e delle perforazioni:

- a) dovrà essere prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare fenomeni di mescolamento e di sifonamento; laddove non si possa escludere che le perforazioni vengono ad interferire con le falde, si dovrà ricorrere all'utilizzo di una fresa a scudo



chiuso con bilanciamento della pressione idrostatica in testa per la realizzazione dei microtunnel;

- b) si dovrà prevedere che le attività di perforazione non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;


A.18) nelle aree adibite al deposito del materiale di risulta dei microtunnel, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:

- a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo;
- b) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
- c) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui;

A.19) i prelievi di acqua previsti in progetto, durante i lavori dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai competenti Servizi. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in riscontro al punto n. 6 della richiesta di integrazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo alle gestione delle acque di collaudo, viene reso prescrittivo;

A.20) prima di iniziare le operazioni di rinfianco e rinterro con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali corpi estranei presenti quali, spezzoni di linea, sfridi di rivestimenti anticorrosivi, ecc. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

A.21) le aree di passaggio in prossimità di eventuali recettori sensibili ed in particolari condizioni atmosferiche (sicchezza e ventosità elevata) dovranno essere bagnate al fine di ridurre la sospensione di polveri (PM10); dovrà inoltre essere prevista la bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli eventualmente stoccati nelle aree di cantiere;



A.22) per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, pur non essendo interferiti direttamente dall'opera in progetto, dovranno essere attuati tutti gli interventi di mitigazione e ripristino descritti nello studio della Valutazione d'incidenza e nella documentazione integrativa. Per quanto riguarda i tratti del metanodotto in prossimità dei siti SIC IT9150033 "Specchia dell'Alto" e SIC IT9150030 "Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone", si ribadisce in particolare che:

- a) i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna;
- b) i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestite al di fuori delle perimetrazioni dei siti;
- c) per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle ultime due categorie EURO vigenti;
- d) dovranno essere messe in atto le opportune misure per ridurre il sollevamento di polveri (bagnatura, copertura con telo dei cumuli etc.);
- e) l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe;

A.23) la Società Proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione proposte nel SIA e nelle successive integrazioni. In particolare, per quanto riguarda i ripristini vegetazionali, in riferimento al reimpianto degli ulivi, dovranno essere rispettate le modalità d'intervento esposte nelle integrazioni al SIA;

A.24) in riferimento alla realizzazione dei ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (boschi, vegetazione ripariale, pascolo, praterie e incolti, aree agricole ecc.):

- a) le operazioni di ripristino devono essere eseguite da tecnici specializzati, immediatamente dopo l'interramento della condotta e comunque nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione;
- b) dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo con le medesime specie che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento, evitando il più possibile l'uso di miscugli commerciali di sementi e privilegiando, compatibilmente con le caratteristiche fitosociologiche e morfologiche dei terreni, l'utilizzo di fiorume locale;
- c) nei tratti in cui l'opera interferisce con terreni caratterizzati da rocce dure



affioranti, particolare attenzione deve essere posta nel preservare il terreno di scotico; la parte sommitale di roccia e suolo va opportunamente vagliata e frantumata, conservando la frazione fine (humus + ghiaietto), e accantonata a parte; alla fine dell'operazione di reinterro della condotta la parte accantonata sarà rimessa come parte apicale come matrice pietrosa con humus;

- d) la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura e fisionomia;
- e) per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone si dovrà far ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, privilegiando vivai specializzati che trattino materiale di propagazione autoctono certificato; qualora tale condizione non fosse attuabile nel territorio regionale, dovrà essere predisposta un'ideale struttura vivaistica con certificazione di utilizzo di materiale da propagazione locale;
- f) i ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
- g) dovranno essere predisposti capitolati di appalto nei quali saranno indicate tutte le azioni, riferite sia alla costruzione che all'esercizio, riportate nello SIA e nelle successive integrazioni;


Per quanto concerne gli ulivi, si faccia riferimento alla precedente prescrizione A.11);

A.25) le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura, ricostituendole senza impoverirle (cfr. prescrizione A.14);

A.26) dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui e si dovrà assicurare idonea copertura;

A.27) per quanto riguarda le emissioni atmosferiche ed acustiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:

- a) *emissioni atmosferiche*: la Società Proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente l'area di lavoro nelle aree dell'impianto di partenza della condotta in progetto, sito a



Melendugno, e dell'ampliamento dell'impianto di Matagiola, arrivo della condotta in progetto, e la fascia di lavoro della condotta in prossimità dei ricettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, dovranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale;

- b) *emissioni acustiche*: durante le fasi di cantiere dell'impianto di partenza della condotta in progetto, sito a Melendugno, e dell'ampliamento dell'impianto di Matagiola, arrivo della condotta in progetto, si dovrà provvedere alla mitigazione di tutte le sorgenti fisse;

A.28) in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- a) visto l'allegato IX del Decreto legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
- b) dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'Art. 22 del D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
- c) la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
- d) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- e) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione



- sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- f) dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti;

A.29) in riferimento al collaudo idraulico e la pulizia delle condotte:

- a) le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA Puglia e delle autorità pubbliche territorialmente competenti in materia di rifiuti;
- b) al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto all'ARPA Puglia;
- c) dovrà essere presentata all'ARPA Puglia una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti) delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia della condotta assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli stessi;
- d) lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

A.30) in tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera:

- a) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere;
- b) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte;

A.31) qualora, a seguito delle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo si rendesse necessario adottare varianti progettuali sostanziali dell'opera esse devono essere sottoposte alla procedura di Verifica di Esclusione dalla VIA;



A.32) cinque anni prima della dismissione delle opere la Società Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema;

Sezione B – Prescrizioni della ex Soprintendenza Archeologia della Puglia

B.1) Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno anche minimi dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalla realizzazione delle piste di servizio, della nuova viabilità di accesso ai fondi rurali interessati dal tracciato e sin dalla sistemazione delle aree individuate per le attività di cantiere.

Il controllo archeologico sarà effettuato di norma sino alla quota della posa in opera della condotta ma, in presenza di tracce anche solo di presunto carattere archeologico, dovrà essere espletato sino al terreno sterile o al banco di roccia.

Il controllo archeologico deve essere esteso anche all'eventuale smontaggio di muretti a secco, là dove direttamente interferiti dal progetto o posti all'interno dei corridoi di servizio, in quanto potrebbero reimpiegare antichi reperti in pietra (elementi architettonici, lastre epigrafiche, miliari, cippi interpoderali, ecc.);

B.2) nei tratti che in corso d'opera dovessero rivelare problematiche anche di solo presunto carattere archeologico, dovrà prevedersi l'utilizzo per i movimenti di terra, sino all'affioramento del banco geologico, di escavatore a benna liscia e di portata utile a procedere per tagli di terreno successivi;

B.3) nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti e/o approfondimenti d'indagine da concordarsi nell'ubicazione e nelle dimensioni;

B.4) gli archeologi sul campo dovranno essere incaricati in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori negli eventuali diversi settori di intervento;

B.5) l'attività archeologica (controllo e/o scavo stratigrafico) dovrà essere affidata a singoli professionisti archeologi o a Società di archeologi di comprovata esperienza e di idonea formazione, i cui curricula saranno sottoposti alle valutazioni di questa Soprintendenza, cui compete la Direzione scientifica dell'intervento.



Gli archeologi incaricati della sorveglianza avranno cura di redigere la documentazione di scavo (giornale di scavo, schede US, riprese fotografiche, relazione finale, ecc.). Sarà inoltre necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare, georeferenziare e individuare piani metricamente l'area dell'intervento, nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici georeferenziati su supporto cartaceo e in formato pdf e dwg ecc.).

Sarà utile, inoltre, prevedere l'esecuzione di foto con drone per un inquadramento territoriale degli interventi archeologici.

Durante lo svolgimento dei lavori, gli archeologi incaricati della sorveglianza, anche in assenza di rinvenimenti, dovranno inviare rapporti periodici, in formato digitale, sulle attività in corso.

Al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura degli archeologi incaricati dell'attività archeologica, ed entro 30 giorni salvo proroghe, un accurato rapporto su tutte le fasi dell'intervento, comprensivo della documentazione scritta, grafica e fotografica in formato cartaceo e digitale;

- B.6) l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo archeologico, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS 25;
- B.7) la data di inizio dei lavori sarà comunicata alla Scrivente con preavviso di almeno 15 giorni, al fine di poter programmare sopralluoghi ispettivi nel corso dei quali saranno impartite le direttive opportune agli archeologi incaricati della sorveglianza.

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla seguente Sezione A) è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 104/2017 si avvale, per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla Sezione A), laddove indicato, degli "enti istruttori" individuati nella medesima Sezione.

L'ente istruttore provvederà a concludere le attività entro i termini indicati dal comma 3 dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 104/2017; qualora l'ente istruttore non provveda entro il termine stabilito dal detto comma 3 le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.



Alla verifica di ottemperanza di cui alla Sezione B) provvederà il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Sez. A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.

Prescrizione: A.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva;

Prescrizioni: A.2) A.3) A.7) A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva;

Ente istruttore: Regione Puglia

Prescrizioni: A.4) A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva;

Ente istruttore: Autorità di Bacino della Puglia

Prescrizioni: A.9) A.10) A.15)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima della cantierizzazione

Ente istruttore: ARPA Puglia;

Prescrizioni: A.11) A.13)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima della cantierizzazione

Ente istruttore: Regione Puglia

Prescrizione: A.12)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima della cantierizzazione

Prescrizione: A.16)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere



Ente istruttore: Regione Puglia

Prescrizioni: A.17), A.18), A.21), A.22), A.23), A.24), A.25), A.27), A.29), A.30)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO OPERA – Fase di cantiere

Ente istruttore: ARPA Puglia;

Prescrizioni: A.6), A.14)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – CORSO D'OPERA – POST OPERAM - Progetto esecutivo/Fase di cantiere/Fase di esercizio

Ente istruttore: ARPA Puglia;

Prescrizioni: A.19) A.31)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO OPERA – Fase di cantiere

Prescrizioni: A.20), A.26), A.28)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Ente istruttore: Regione Puglia;

Prescrizione: A.32)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di dismissione

Art. 3 Disposizioni Finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alle Province di Lecce e di Brindisi, ai comuni di Melendugno, Vernole, Castri di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, ARPA Puglia, Autorità di Bacino della Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.



Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

